

Cos'è

Il contribuente può chiedere la **riduzione delle sanzioni civili**, previste dal comma 8 dell'articolo 116, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 per il caso di **omesso o ritardato pagamento dei contributi**, fino alla misura degli interessi legali, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi medesimi ([articolo 116, commi 15 e 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388](#)).

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto al contribuente che si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 16 (ultima parte), l. 388/2000, rispetto alle quali **è riconosciuta la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni civili** con riferimento alla sola ipotesi dell'omissione.

La riduzione può essere richiesta, inoltre, (articolo 116, comma 16, l. 388/2000) **dalle aziende sottoposte a procedure concorsuali**. In questi casi il beneficio trova applicazione anche nelle ipotesi di sanzioni civili dovute nella misura dell'evasione.

Come funziona

I criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili sono stati fissati dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con la delibera 8 gennaio 2002, n. 1 che ha recepito la direttiva 19 aprile 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Per le aziende in crisi, **la durata del beneficio è di massimo un anno**, mentre può salire **fino a due anni nei casi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione**. Il periodo di riferimento deve però essere legato e/o coincidere con quello massimo di concessione. Verrà sempre applicato il periodo più favorevole per il richiedente.

La **riduzione delle sanzioni civili** è concessa, sulla base della valutazione complessiva del comportamento aziendale pregresso:

- fino alla misura degli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell'istanza;
- fino alla misura dei predetti interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell'istanza, maggiorati del 50%.

Con riferimento alle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte:

- **nelle ipotesi di omissione, alla misura del TUR** (oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema);
- **nelle ipotesi di evasione**, alla misura del predetto tasso aumentato di due punti.

In ogni caso la riduzione non può scendere al di sotto dell'interesse legale.

Per gli **enti pubblici non economici, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro**, le sanzioni sono calcolate al tasso degli interessi legali per gli enti i cui proventi finanziari consistano prevalentemente in finanziamenti pubblici, mentre in tutti gli altri casi gli stessi interessi aumentano del 50%.

La riduzione delle sanzioni civili può essere concessa fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali per il periodo oggetto della richiesta.

I richiedenti che regolarizzano l'omessa contribuzione in modalità rateale, in assenza di puntuale versamento delle rate, decadono dal beneficio.

Domanda

La riduzione è concessa solo se il mancato o ritardato pagamento è dovuto a:

- **oggettive incertezze** emerse dopo contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso del terzo** denunciato all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal reato;
- **crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni** di aziende soggette alla contribuzione per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) che hanno ottenuto formale provvedimento di ammissione alla prestazione di CIGS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o il cui stato di crisi sia stato accertato dello stesso Ministero.

Nel caso delle **fondazioni lirico-sinfoniche** il riconoscimento dello stato di crisi previsto dal comma 1, articolo 11, decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 risulta attestato dal decreto ministeriale di approvazione dei piani di risanamento. Per la riduzione delle sanzioni civili non è necessaria la valutazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel caso di **enti pubblici non economici, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro**, la riduzione delle sanzioni civili è concessa solo per **inadempienza contributiva** dovuta a coincidenti ritardi nell'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. Il beneficio è concesso solo se la regolarizzazione contributiva avviene **entro 20 giorni dall'erogazione del finanziamento**.

La domanda di riduzione delle sanzioni civili va presentata entro i termini di prescrizione previsti per la contribuzione omessa.

La **domanda deve essere presentata online all'INPS**, attraverso il servizio dedicato, in alternativa, presso la sede INPS che gestisce la posizione contributiva del richiedente.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla [circolare INPS 9 maggio 2002, n. 88](#) e alla [circolare INPS 2 maggio 2014, n. 56](#).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 60 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei

procedimenti amministrativi adottato dall'INPS ai sensi dell'articolo 2, legge 241/1990.

Nella [tabella](#) (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall'Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l'indicazione del relativo responsabile.